

TITOLO I

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che espleta attività amministrativo-contabili, tecnico-informatiche e tecnico-strumentali

Capo I

Istituzione dei ruoli e dotazioni organiche

Art. 1

Istituzione dei ruoli

1. Per le esigenze organizzative ed operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse a quelle istituzionali, sono istituiti i seguenti ruoli del personale che svolge attività amministrativo-contabili, tecnico-informatiche e tecnico-strumentale:

- a) ruolo degli operatori tecnico-strumentali;
- b) ruolo dei collaboratori amministrativo-contabili; c) ruolo dei collaboratori tecnico-informatici;
- d) ruolo dei funzionari amministrativo-contabili; e) ruolo dei funzionari tecnico-informatici.

2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 svolge le mansioni proprie della qualifica di appartenenza, anche in supporto a strutture operative e in località colpite da grave calamità pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.

Art. 2

Dotazioni organiche.

1. La dotazione organica dei ruoli di cui all'articolo 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto legislativo.

2. Alla modifica delle dotazioni organiche di cui al comma 1, per assicurare la necessaria flessibilità di adeguamento e per esigenze operative e funzionali sopravvenute, si provvede, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e ferma restando la dotazione organica complessiva, con regolamento del Ministro dell' interno di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Con decreto del Ministro dell'interno si procede alla ripartizione delle dotazioni organiche del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco di cui al comma 1 nelle strutture centrali e periferiche dell' amministrazione dell'interno.

Art. 3

Gerarchia

1. I rapporti di gerarchia fra il personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 1 sono determinati come segue: funzionari, collaboratori e operatori tecnico-strumentali.

2. Nell'ambito dello stesso ruolo i rapporti di gerarchia sono determinati dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall' anzianità.

3. L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette condizioni, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.

Art. 4.

Regolamento di servizio dell' amministrazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Il regolamento di servizio dell' amministrazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Capo II

Ruolo degli operatori tecnico-strumentali

Art. 5.

Articolazione del ruolo degli operatori tecnico-strumentali

1. Il ruolo degli operatori tecnico-strumentali è articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

- a) operatore addetto;
- b) operatore tecnico;
- c) operatore tecnico-professionale;

2. Ognuna delle qualifiche previste al comma 1 comprende più profili professionali fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta ed ai requisiti di accesso. All'individuazione dei profili professionali si provvede con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 6.

Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori tecnico-strumentali

1. Il personale appartenente al ruolo degli operatori tecnicostrumentali svolge mansioni esecutive e manuali, anche di custodia, richiedenti conoscenze elementari di natura tecnica e amministrativa, capacità di utilizzazione e manutenzione di mezzi, ivi compresi gli autoveicoli, di strumenti; svolge gli adempimenti, anche manuali, occorrenti alla regolare funzionalità della struttura o dell'ufficio cui è addetto, mediante l'utilizzo di apparecchiature semplici o complesse di uso semplice, anche informatiche; svolge compiti di distribuzione, conservazione e archiviazione di atti e documenti, ovvero di ricezione, protocollo e spedizione; svolge anche attività di reperimento e rilascio di informazioni elementari; collabora con le professionalità superiori, anche attraverso la redazione e la compilazione di documenti e modulistica, la predisposizione, la classificazione ed il controllo di atti e la tenuta di strumenti di registrazione e di archiviazione. Il personale appartenente alla qualifica di operatore tecnico professionale esercita nel settore di impiego, in aggiunta a quanto già specificato, attività di coordinamento e controllo di unità operative di livello inferiore, con responsabilità per il risultato conseguito; collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di assenza o impedimento; ad esso possono

essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze ed attitudini e compiti di formazione del personale di livello inferiore.

Art. 7.

Accesso al ruolo degli operatori tecnico-strumentali

1. L'accesso al ruolo degli operatori tecnico-strumentali avviene mediante selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti politici;
- c) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell' articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- d) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- e) titolo di studio della scuola dell' obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;
- f) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53;
- g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Alla selezione non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. Il numero dei posti conferibili per ciascun profilo professionale, la determinazione e le modalità di svolgimento delle prove di esame ed i programmi sono stabiliti nella richiesta di bando di offerta, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'articolo 5, comma 2.

4. I candidati sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti. Le assunzioni obbligatorie avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità dell'invalidità con le mansioni da svolgere.

5. La selezione, consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, tende ad accertare l'idoneità dei candidati a svolgere le mansioni proprie della qualifica e non comporta valutazione comparativa.

6. Nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, possono essere inoltre assunti nel ruolo degli operatori tecnico-strumentali, a domanda, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell' espletamento delle attività istituzionali, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

8. I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica per la quale sono stati selezionati, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.

9. I candidati di cui al comma 8 sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando cui sono applicati.

Art. 8.

Promozione alle qualifiche superiori del ruolo degli operatori tecnico-strumentali

1. Nell'ambito del ruolo degli operatori tecnico-strumentali, la promozione alle qualifiche superiori, ove previste per il profilo professionale di appartenenza, si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi coloro che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.

Capo III

Ruoli dei collaboratori

Art. 9.

Articolazione del ruolo dei collaboratori amministrativo-contabili

1. Il ruolo dei collaboratori amministrativo-contabili è articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vice collaboratore amministrativo-contabile;
- b) collaboratore amministrativo-contabile;
- c) collaboratore amministrativo-contabile professionale.

Art. 10.

Funzioni del personale appartenente al ruolo dei collaboratori amministrativo-contabili

1. Il personale appartenente al ruolo dei collaboratori amministrativo-contabili svolge, nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materia amministrativa e contabile, fornendo supporto tecnico-amministrativo alle professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune; svolge attività amministrative, istruttorie e di revisione contabile ovvero esegue operazioni di contabilizzazione ed economato, cassa e magazzino, di tenuta e gestione di archivi; in assenza di specifiche professionalità superiori, svolge funzioni di consegnatario e cassa anche con servizio di sportello; svolge mansioni di segretario in commissioni anche di concorso. I collaboratori amministrativo-contabili ed i collaboratori amministrativo-contabili professionali possono, in relazione alla professionalità posseduta, svolgere compiti di formazione del personale ed avere responsabilità di coordinamento di struttura. Il collaboratore amministrativo-contabile professionale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il superiore gerarchico diretto.

Art. 11.

Accesso al ruolo dei collaboratori amministrativo-contabili

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori amministrativo-contabili avviene:

- a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, consistente in due prove scritte ed un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test;
 - b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali si prescinde dai limiti di età ed in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio richiesto e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono».
2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 12.

Requisiti per la nomina a vice collaboratore amministrativo-contabile

1. L'assunzione dei vice collaboratori amministrativo-contabili di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 11, comma 5, sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.

3. A parità di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. I vincitori dei concorsi sono nominati vice collaboratori amministrativo-contabili in prova.

Art. 13.

Periodo di prova e nomina a vice collaboratore amministrativo-contabile

1. I vice collaboratori amministrativo-contabili in prova sono avviati al servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina a vice collaboratori amministrativo-contabili, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.

2. Durante il periodo di prova i vice collaboratori amministrativo-contabili in prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di due mesi. I piani di studi e le modalità di svolgimento del corso, nonché quelle degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. L'esito dell'esame è valutato ai fini del superamento del periodo di prova.

3. I vice collaboratori amministrativo-contabili in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando presso cui hanno prestato servizio.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

Art. 14.

Promozione a collaboratore amministrativo-contabile

1. La promozione alla qualifica di collaboratore amministrativo-contabile si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice collaboratori amministrativo-contabili che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 15.

Promozione a collaboratore amministrativo-contabile professionale

1. La promozione alla qualifica di collaboratore amministrativo-contabile professionale si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i collaboratori amministrativo-contabili che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 16.

Articolazione del ruolo dei collaboratori tecnico-informatici

1. Il ruolo dei collaboratori tecnico-informatici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vice collaboratore tecnico-informatico;
- b) collaboratore tecnico-informatico;
- c) collaboratore tecnico-informatico professionale.

Art. 17.

Funzioni del personale appartenente al ruolo dei collaboratori tecnico-informatici

1. Il personale appartenente al ruolo dei collaboratori tecnico-informatici svolge, nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materia tecnico-informatica, fornendo supporto alle professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; svolge attività di installazione, esercizio e manutenzione di reti ed impianti tecnici; di gestione di sistemi di controllo e supervisione; di risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessità su prodotti e sistemi; di esercizio dei sistemi informativi ed in particolare di supporto operativo all'installazione e manutenzione dei sistemi centrali e periferici; di gestione ordinaria dei programmi di base e di sistema; di progettazione, realizzazione e montaggio di componenti di sistemi realizzati, anche nell'ambito delle attività di ricerca. Esegue in modo autonomo le procedure in esercizio; assume le informazioni necessarie per operare nella linea di processo; gestisce le anomalie e, nell'ambito della specifica professionalità acquisita, cura l'esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo informatico; predispone il manuale informatico; assicura i flussi operativi; realizza i programmi curandone la funzionalità e l'esecuzione. I collaboratori tecnico-informatici ed i collaboratori tecnico-informatici professionali possono, in relazione alla professionalità posseduta, svolgere compiti di formazione del personale ed avere responsabilità di coordinamento di struttura. Il collaboratore tecnico-informatico professionale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il superiore gerarchico diretto.

Art. 18.

Accesso al ruolo dei collaboratori tecnico-informatici

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori tecnico-informatici avviene:

- a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, consistente in due prove scritte ed un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test;
- b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i quali si prescinde dai limiti di età ed in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio richiesto e che, nel 'ultimo biennio, non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono».

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 19.

Requisiti per la nomina a vice collaboratore tecnico-informatico

1. L'assunzione dei vice collaboratori tecnico-informatici di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell' articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.

3. A parità di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. I vincitori dei concorsi sono nominati vice collaboratori tecnico - informatici in prova.

Art. 20.

Periodo di prova e nomina a vice collaboratore tecnico-informatico

1. I vice collaboratori tecnico-informatici in prova sono avviati al servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina a vice collaboratori tecnico-informati, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.

2. Durante il periodo di prova i vice collaboratori tecnico-informatici frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di due mesi. I piani di studi e le modalità di svolgimento del corso, nonché quelle degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. L'esito dell'esame è valutato ai fini del superamento del periodo di prova.

3. I vice collaboratori tecnico-informatici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando presso cui hanno prestato servizio.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell' ammissione.

Art. 21

Promozione a collaboratore tecnico-informatico

L La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico-informatico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice collaboratori tecnico-informatici che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 22.

Promozione a collaboratore tecnico-informatico professionale

1. La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico-informatico professionale si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i collaboratori tecnico-informatici che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

Capo IV

Ruoli dei funzionari

Art. 23.

Articolazione del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili

1. Il ruolo dei funzionari amministrativo-contabili è articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

- a) funzionario amministrativo-contabile;
- b) direttore amministrativo-contabile;
- c) coordinatore amministrativo-contabile.

Art. 24.

Funzioni dei funzionari amministrativo-contabili

1. Il personale appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili svolge, nel quadro di indirizzi generali, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo di attività, con autonomia e responsabilità organizzative; svolge funzioni di elevato contenuto specialistico; coordina l'attività del personale addetto; predispone piani di lavoro e realizza progetti di fattibilità; svolge, ove previsto, attività di studio e di ricerca per la formulazione di progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attività; adotta atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza; svolge attività istruttoria, ispettiva e di verifica finalizzata all' accertamento della concreta applicazione delle

normative vigenti e firma congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo in riferimento al proprio settore di competenza; svolge mansioni di consegnatario o economo e agente di cassa; segue le procedure di acquisto, provvedendo anche all'indagine di mercato; svolge attività di predisposizione e redazione di atti e documenti, riferiti all'attività dell'amministrazione, comportanti un elevato grado di complessità, autonomia e responsabilità; segue l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione ed aggiornamento tecnico del personale. Il funzionario coordinatore, altresì, gestisce, coordina e controlla l'attività amministrativa di processi lavorativi complessi con relative risorse umane e strumentali. Allo stesso possono essere attribuiti, inoltre, incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, collaborando in tale ambito anche direttamente con il dirigente della struttura.

Art. 25.

Accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili avviene:

- a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, consistente in almeno due prove scritte ed un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test;
- b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in almeno due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali si prescinde dai limiti di età ed in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio richiesto e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono».

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 26.

Requisiti per la nomina a funzionario amministrativo-contabile

1. L'assunzione dei funzionari amministrativo-contabili di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

- d) laurea specialistica tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con il regolamento del Ministro dell'interno di cui all'articolo 25, comma 5, sono, altresì, indicate la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico per il conseguimento della laurea specialistica prescritta per l'ammissione al concorso, nonché i diplomi di laurea, utili ai medesimi fini, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative.

3. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. I vincitori dei concorsi sono nominati funzionari amministrativo-contabili in prova.

Art. 27.

Periodo di prova e nomina a funzionario amministrativo-contabile

1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. A conclusione del periodo di prova, i funzionari amministrativo-contabili in prova conseguono la nomina a funzionario amministrativo-contabile, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1. ◆

3. I funzionari amministrativo-contabili in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell' ammissione.

5. L'assegnazione dei funzionari amministrativo-contabili alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell' ambito delle sedi indicate dall' amministrazione.

Art. 28.

Promozione alla qualifica di direttore amministrativo -contabile

1. La promozione alla qualifica di direttore amministrativo-contabile si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con qualifica di funzionario amministrativo-contabile che abbia compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Art. 29.

Promozione al/a qualifica di funzionario coordinatore amministrativo-contabile

1. La promozione alla qualifica di coordinatore amministrativo-contabile si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore amministrativo-contabile che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 30.

Articolazione del ruolo dei funzionari tecnico-informatici

1. ruolo dei funzionari tecnico-informatici è articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

- a) funzionario tecnico-informatico;
- b) direttore tecnico-informatico;
- c) coordinatore tecnico-informatico.

Art. 31.

Funzioni dei funzionari tecnico-informatici

1. Il personale appartenente al ruolo dei funzionari tecnico-informatici svolge, nel quadro di indirizzi generali, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo di attività, con autonomia e responsabilità organizzati ve; svolge funzioni di elevato contenuto specialistico; coordina l'attività del personale addetto; predispone piani di lavoro e realizza progetti di fattibilità; svolge, ove previsto, attività di studio e di ricerca per la formulazione di progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attività; cura la realizzazione dei programmi; prefigura la struttura hardware necessaria; gestisce il software di base apportando le eventuali modifiche; effettua l'analisi tecnica delle procedure; predispone la necessaria documentazione per la stesura dei programmi; gestisce uno o più settori nei quali è ripartito il centro elaborazione e comunicazione dati; definisce le specifiche tecniche e le funzioni relative al software, al sistema e alla rete, realizzando prodotti di analisi; valuta prodotti di software e soluzioni hardware; controlla gli standard di funzionamento; coordina e pianifica le attività di sviluppo dei sistemi informatici; gestisce, coordina e controlla l'attività di processi con relative risorse umane e strumentali; segue l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione ed aggiornamento tecnico del personale. Il funzionario coordinatore, altresì, gestisce, coordina e controlla l'attività processi lavorativi complessi con relative risorse umane e strumentali. Allo stesso possono essere attribuiti, inoltre, incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, collaborando in tale ambito anche direttamente con il dirigente della struttura.

Art. 32.

Accesso al ruolo dei funzionari tecnico-informatici

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari tecnico-informatici avviene:

c) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, consistente in almeno due prove scritte ed un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test;

d) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in almeno due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali si prescinde dai limiti di età ed in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio richiesto e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono».

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici; le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 33.

Requisiti per la nomina a funzionario tecnico-informatico

1. L'assunzione dei funzionari tecnico-informatici di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) laurea specialistica tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
- e) godimento dei diritti politici;
- f) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53

g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con il regolamento del Ministro dell'interno di cui all'articolo 32, comma 5, sono, altresì, indicate la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo tecnico ed informatico per il conseguimento della laurea specialistica prescritta per l'ammissione al concorso, nonché i diplomi di laurea, utili ai medesimi fini, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative.

3. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. I vincitori dei concorsi sono nominati funzionari tecnico-informatici in prova.

Art. 34.

Periodo di prova e nomina a funzionario tecnico-informatico

1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le modalità di svolgimento del corso di formazione, e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. A conclusione del periodo di prova, i funzionari tecnico-informatici in prova conseguono la nomina a funzionario tecnico-informatico, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.

3. I funzionari tecnico-informatici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. L'assegnazione dei funzionari tecnico-informatici alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 35.

Promozione alla qualifica di direttore tecnico-informatico

1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico-informatico si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con qualifica di funzionario tecnico-informatico che abbia compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Art. 36.

Promozione alla qualifica di coordinatore tecnico-informatico

1. La promozione alla qualifica di coordinatore tecnico-informatico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico-informatico che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Capo V

Procedimento negoziale

Art. 37

Norma di rinvio

1. Gli aspetti economici e giuridici del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività amministrativo-contabili, tecnico-informatiche e tecnico-strumentali sono definiti nell'ambito del procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo stesso che espleta funzioni tecnico-operative.